



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI AFFIDAMENTI DI CONTRATTI PUBBLICI

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 13.02.2020

Hermes Servizi Metropolitani s.r.l.

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Reggio Calabria ex art. 2497-bis cod.civ.

Capitale sociale: euro 120.000,00 i.v. Iscritta al R.E.A. di Reggio Calabria al n. 162792 - partita iva e codice fiscale 02338840800

Via Sbarre Inferiori, 304/A - 89129 Reggio Calabria (RC) tel. 0965-631911 - hermes@hermesrc.it www.hermesrc.it

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E DISPOSIZIONI COMUNI	3
ARTICOLO 1. PRINCIPI E AMBITO DI APPLICAZIONE	3
ARTICOLO 2. DURATA DEL CONTRATTO	4
ARTICOLO 3. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (RdP)	4
TITOLO II. PROCEDURE DI SELEZIONE DEI CONTRAENTI	5
ARTICOLO 4. AUTORIZZAZIONE ALL'AVVIO DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE...	5
ARTICOLO 5. PROCEDURE DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE	5
ARTICOLO 6. PROCEDURA APERTA	6
ARTICOLO 7. LA PROCEDURA SELETTIVA FRA OPERATORI ECONOMICI COLLOCATI IN ELENCHI UFFICIALI	6
ARTICOLO 8. PROCEDURA NEGOZIATA/RISTRETTA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA .	7
ARTICOLO 9. LA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA ...	8
ARTICOLO 10. SISTEMI DI QUALIFICAZIONE	9
ARTICOLO 11. ACCORDO QUADRO (AQ)	9
ARTICOLO 12. SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE (SDA).....	9
ARTICOLO 13. DIALOGO COMPETITIVO (DC)	10
ARTICOLO 14. AFFIDAMENTO DIRETTO	10
ARTICOLO 15. SPESE IN ECONOMIA	10
ARTICOLO 16. CAUZIONI E POLIZZE ASSICURATIVE	10
ARTICOLO 17. COMMISSIONE GIUDICATRICE/SEGGIO DI GARA.....	11
ARTICOLO 18. AGGIUDICAZIONE ED EFFICACIA.....	12
ARTICOLO 19. APPALTI DI FORNITURA, SERVIZI E LAVORI SOPRA SOGLIA	12
TITOLO III - STIPULA ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO	13
ARTICOLO 20. STIPULAZIONE E FORMA DEL CONTRATTO.....	13
ARTICOLO 21. FASE ESECUTIVA DEL CONTRATTO	13
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI	14
ARTICOLO 22. CONTROVERSIE.....	14
ARTICOLO 23. ENTRATA IN VIGORE E MODALITÀ OPERATIVE.....	14
ARTICOLO 24. SISTEMI TELEMATICI.....	14
ARTICOLO 25. MODELLO ORGANIZZATIVO AZIENDALE.....	14

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 1. Principi e ambito di applicazione

- 1) Ai fini del presente Regolamento si fa riferimento alle definizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture". (Di seguito "Codice").
- 2) Il presente Regolamento disciplina le procedure di scelta del contraente e di affidamento da parte della Hermes Servizi Metropolitan Srl (di seguito Hermes) di contratti di opere, lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie (artt. 35-36 del Codice) e di importi superiori per i quali comunque è necessaria l'approvazione da parte della Giunta comunale, ai sensi dell'art. 3.10 del Regolamento sull'organizzazione dei controlli sulle società partecipate non quotate approvato dalla Città di Reggio Calabria in data 28/12/2012 e modificato con Delibera di Consiglio n.74 del 10 Agosto 2018.
- 3) Di conseguenza, la disciplina del presente Regolamento si applica a tutti gli acquisti effettuati da Hermes.
- 4) Le disposizioni del presente Regolamento vengono applicate in conformità alle fonti normative comunitarie, nazionali e regionali in materia.
- 5) Tenuto conto della deliberazione della Commissione Straordinaria del Comune di Reggio Calabria n. 51 dell'11 dicembre 2012 la Hermes si riserva di provvedere, secondo le istruzioni che verranno impartite dal Comune, all'approvvigionamento attraverso il M.e.p.a. per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria.
- 6) Nessun progetto d'opera, né alcun progetto di acquisto volto ad ottenere un determinato quantitativo di lavori, forniture o servizi può essere frazionato al fine di eludere le norme di riferimento.
- 7) L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture ai sensi del presente Regolamento devono garantire la qualità delle prestazioni nel rispetto dei principi di libera concorrenza, economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e non discriminazione.
- 8) Il contraente viene individuato secondo le modalità disciplinate dal presente Regolamento e in coerenza con le procedure aziendali adottate e/o da adottare.
- 9) Le procedure descritte nel presente Regolamento non interferiscono con il contenuto delle deleghe di funzioni e di spesa che hanno uno specifico campo di applicazione per oggetto e per importo. L'indizione della procedura e la relativa approvazione, saranno di competenza dell'Amministratore Delegato (AD) o di altro soggetto formalmente autorizzato. In base al

contenuto delle deleghe e dei mandati può mutare l'organo competente alla sottoscrizione degli atti e all'assunzione della spesa, mentre rimane invariato il procedimento di individuazione del contraente che seguirà le regole dettate dal presente Regolamento.

Articolo 2. Durata del contratto

- 1) I contratti devono avere termini e durata certi e non possono contenere clausole di tacita rinnovazione. I contratti possono contenere clausole che prevedono la facoltà di recesso da parte dei contraenti.
- 2) I contratti ad esecuzione continuata non possono avere durata superiore ai sei anni, salvo diversa motivata determinazione contenuta nel provvedimento di autorizzazione della procedura di avvio della selezione del contraente.
- 3) La proroga di un contratto stipulato da Hermes può essere disposta, ai medesimi prezzi e condizioni, dall'organo competente, nelle more dei tempi necessari per concludere la procedura di selezione di un nuovo contraente, a tutela anche della continuità aziendale nonché dell'attività di riscossione.

Articolo 3. Il Responsabile del Procedimento (RdP)

- 1) Le attività e le responsabilità che la norma affida al RdP, sono attribuite in capo ai soggetti a tal uopo individuati nell'ambito dell'autonomia organizzativa aziendale, avendo cura di soddisfare comunque i principi di efficienza e trasparenza dell'azione amministrativa previsti, in via generale, dai dettami della L. 241/90 e s.m.i.
- 2) Le attività principali del RdP sono quelle previste dalla normativa vigente, fatti salvi i compiti che, in base alle procedure organizzative aziendali, sono attribuiti ad altri organi o soggetti.
- 3) Il RdP può essere soggetto diverso per ognuna delle fasi di cui si compone la procedura contrattuale (progettazione - affidamento - esecuzione).
- 4) Il nominativo del soggetto al quale sono attribuite le funzioni tipiche del RdP in fase di aggiudicazione, è indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara per l'affidamento del contratto di lavori, servizi, forniture, ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara, nell'invito a presentare offerta.
- 5) I compiti del RdP sono coordinati con quelli del Direttore dell'esecuzione del contratto e del Direttore dei lavori, ove previsti, nonché dei coordinatori in materia di salute e di sicurezza, ex D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

Hermes Servizi Metropolitan s.r.l.

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Reggio Calabria ex art. 2497-bis cod.civ.

Capitale sociale: euro 120.000,00 i.v. Iscritta al R.E.A. di Reggio Calabria al n. 162792 - partita iva e codice fiscale 02338840800

Via Sbarre Inferiori, 304/A - 89129 Reggio Calabria (RC) tel. 0965-631911 - hermes@hermesrc.it www.hermesrc.it

TITOLO II. PROCEDURE DI SELEZIONE DEI CONTRAENTI

Articolo 4. Autorizzazione all'avvio della procedura di selezione del contraente

- 1) L'avvio della procedura di selezione del contraente deve essere formalmente autorizzata dall'organo competente di Hermes come indicato all'art. 1 comma 9 e con le modalità previste nelle procedure interne adottate e/o da adottare. Il provvedimento di autorizzazione dovrà riportare ed approvare - tenendo conto della natura, della complessità dell'acquisizione ed all'importo da affidare - gli elementi essenziali della procedura quali, a titolo unicamente esemplificativo:
 - l'oggetto dell'appalto;
 - gli obiettivi che l'appalto intende perseguire (qualora necessario);
 - l'importo a base d'appalto totale e l'eventuale suddivisioni in lotti;
 - la procedura di selezione del contraente, con le relative motivazioni, l'elenco degli operatori economici selezionati in caso di procedure senza previa pubblicazione di bando e il criterio di scelta delle offerte proposte;
 - la documentazione di gara, che a titolo esemplificativo, è rappresentata dal Bando/Avviso di Gara, dal Capitolato Speciale d'Appalto e dai Piani di Sicurezza.
- 2) Le fasi di progettazione, affidamento, stipula e gestione del contratto saranno condotte dai RdP nominati, salvo diverse disposizioni da parte degli organi istituzionali aziendali.

Articolo 5. Procedure di selezione del contraente

- 1) La procedura di selezione del contraente viene proposta dal RdP competente per la fase di aggiudicazione, con riferimento a uno dei seguenti sistemi:
 - procedura aperta;
 - procedura selettiva fra operatori economici utilmente iscritti in elenchi ufficiali, ove presenti;
 - procedura negoziata/ristretta previa pubblicazione di un bando di gara;
 - procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara;
 - sistema di qualificazione;
 - accordo quadro / Convenzione;

- sistema dinamico di acquisizione;
- dialogo competitivo;
- affidamento diretto;
- spese in economia e/o attraverso il M.E.P.A.

Articolo 6. Procedura aperta

- 1) La procedura aperta è la procedura in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta.
- 2) La procedura si svolge nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti nel bando con il sistema delle offerte segrete pervenute entro il termine fissato, con le modalità ed alle condizioni previste dal bando e dalla eventuale documentazione ad esso complementare (capitolato tecnico, disciplinare di gara, altra documentazione amministrativa, ecc.), secondo i criteri stabiliti agli artt. 81 e 83 del Codice.

Articolo 7. La procedura selettiva fra operatori economici collocati in elenchi ufficiali

- 1) In caso di procedura selettiva fra operatori economici collocati in elenchi ufficiali, Hermes non procede alla pubblicazione di bando e le modalità di selezione dei concorrenti qualificati in relazione all'oggetto dell'appalto sono definite da quanto previsto nel Regolamento di gestione dell'Albo fornitori.
- 2) La lettera di invito alla gara deve essere trasmessa simultaneamente, per quanto possibile, a tutte le ditte selezionate.
- 3) Il termine per il ricevimento delle offerte deve essere stabilito tenendo conto della complessità dei lavori, dei servizi o delle forniture, del tempo che si ritiene necessario per la predisposizione delle offerte (compresi eventuali sopralluoghi) e del criterio di aggiudicazione prescelto. Tale termine non può, comunque, essere inferiore a 15 giorni solari, fatta salva la possibilità di ridurre motivatamente tale termine per l'urgenza derivante da circostanze non imputabili ad Hermes.
- 4) Nel caso in cui due o più concorrenti risultino avere effettuato la stessa miglior offerta economica si procede richiedendo agli stessi un rilancio, rispetto alle offerte presentate, con le stesse modalità indicate in fase di invito.
- 5) Hermes a prescindere dal criterio di aggiudicazione prescelto, al fine di individuare il soggetto affidatario può procedere ad una o più negoziazioni con un determinato numero di concorrenti,

Hermes Servizi Metropolitan s.r.l.

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Reggio Calabria ex art. 2497-bis cod.civ.
 Capitale sociale: euro 120.000,00 i.v. Iscritta al R.E.A. di Reggio Calabria al n. 162792 - partita iva e codice fiscale 02338840800
 Via Sbarre Inferiori, 304/A - 89129 Reggio Calabria (RC) tel. 0965-631911 - hermes@hermesrc.it www.hermesrc.it

rispettando la segretezza e la par condicio, nei modi e nei termini che saranno definiti nella documentazione di gara. Nel caso in cui sia stato prescelto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, possono essere oggetto di offerta migliorativa ai fini di una negoziazione soltanto gli elementi quantitativi della prestazione (ad es. prezzo, termine di esecuzione, durata della garanzia, ecc.).

Articolo 8. Procedura negoziata/ristretta previa pubblicazione di un bando di gara

- 1) Qualora il ricorso all'Albo Fornitori aziendale non garantisca, per giustificati motivi, un adeguato confronto concorrenziale, Hermes può ricorrere alla procedura negoziata/ristretta previa pubblicazione di un bando di gara.
- 2) Hermes dispone forme di pubblicazione che proporzionalmente alla tipologia e all'importo dell'appalto, garantiscono adeguata pubblicità.
- 3) Il termine per il ricevimento delle domande di partecipazione non può essere inferiore a 15 giorni, fatta salva la possibilità di ridurre motivatamente tale termine per l'urgenza derivante da circostanze non imputabili ad Hermes.
- 4) La lettera di invito alla gara deve essere trasmessa simultaneamente, per quanto possibile, a tutte le ditte selezionate.
- 5) Il termine per il ricevimento delle offerte deve essere stabilito tenendo conto della complessità dei lavori, dei servizi o della fornitura, del tempo che si ritiene necessario per la predisposizione delle offerte (compresi eventuali sopralluoghi) e del criterio di aggiudicazione prescelto. Tale termine non può, comunque, essere inferiore a 15 giorni solari, fatta salva la possibilità di ridurre motivatamente tale termine per l'urgenza derivante da circostanze non imputabili ad Hermes.
- 6) Nel caso in cui due o più concorrenti risultino avere effettuato la stessa miglior offerta economica, si procede richiedendo agli stessi un rilancio, rispetto alle offerte presentate, con le stesse modalità indicate in fase di invito.
- 7) Hermes srl a prescindere dal criterio di aggiudicazione prescelto, al fine di individuare il soggetto affidatario, può procedere ad una o più negoziazioni con un determinato numero di concorrenti, rispettando la segretezza e la par condicio, nei modi e nei termini che saranno definiti nella documentazione di gara. Nel caso in cui sia stato prescelto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, possono essere oggetto di offerta migliorativa ai fini di una negoziazione soltanto gli elementi quantitativi della prestazione (ad es. prezzo, termine di esecuzione, durata della garanzia, ecc.).

Articolo 9. La procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara

- 1) Il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara può essere effettuata soltanto nei casi previsti dall'art. 63 del Codice;
- 2) qualora, per l'affidamento di un appalto di lavori, forniture o servizi ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento, non possano essere selezionati almeno tre prestatori iscritti nell'Albo fornitori aziendale in quanto, all'interno della categoria e classe d'interesse, non risultano essere iscritti più di due operatori economici; la presenza di uno o due iscritti attiva la facoltà di poter negoziare con gli stessi, mentre se non vi è alcuna iscrizione si attiva la facoltà di poter negoziare con uno o più operatori selezionati da Hermes sulla base di un'indagine di mercato documentata, anche telefonica o via web. L'applicazione della presente disciplina è subordinata alle seguenti condizioni:
 - a. la categoria e la classe di appartenenza siano presenti nell'Albo Fornitori aziendale;
 - b. che sia applicato il criterio della rotazione nei confronti degli operatori economici selezionati attraverso l'indagine di mercato.
- 3) Ad eccezione dei casi di cui al precedente comma 2 l'affidamento di un appalto facendo ricorso alla procedura negoziata, è preceduto da gara informale tra almeno tre/cinque operatori economici, selezionati prioritariamente attraverso gli elenchi ufficiali adottati o, in mancanza, sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica-finanziaria e tecnico-organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di non discriminazione, proporzionalità, parità di trattamento, trasparenza, concorrenza e rotazione
- 4) La gara informale, attivata mediante lettera d'invito/richiesta di offerta, deve prevedere un procedimento, rapportato all'entità dell'importo da affidare, che garantisca la segretezza delle offerte e la par condicio tra tutti i concorrenti. La gara informale può essere condotta totalmente con procedura telematica, qualora adottata.
- 5) La lettera d'invito/richiesta di offerta alla gara deve essere trasmessa simultaneamente, per quanto possibile, a tutte le ditte selezionate.
- 6) Il termine per il ricevimento delle offerte deve essere stabilito tenendo conto della complessità dei lavori, dei servizi o delle forniture, del tempo che si ritiene necessario per la predisposizione delle offerte (compresi eventuali sopralluoghi) e del criterio di aggiudicazione prescelto. Tale termine normalmente e in rapporto all'entità dell'importo da affidare dovrà essere di 10 giorni solari, fatta salva la possibilità di ridurre motivatamente tale termine per urgenza.
- 7) Nel caso in cui due o più concorrenti risultino avere effettuato la stessa miglior offerta economica si procede richiedendo agli stessi un rilancio rispetto alle offerte presentate con le stesse modalità indicate in fase d'invito
- 8) La Hermes a prescindere dal criterio di aggiudicazione prescelto, al fine di individuare il soggetto affidatario può procedere ad una o più negoziazioni con un determinato numero di

concorrenti, rispettando la segretezza e la par condicio, nei modi e nei termini che saranno definiti nella lettera di invito/documentazione di gara. Nel caso in cui sia stato prescelto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, possono essere oggetto di offerta migliorativa ai fini di una negoziazione soltanto gli elementi quantitativi della presentazione (ad es. prezzo, termine di esecuzione, durata della garanzia, ecc.).

Articolo 10. Sistemi di qualificazione

- 1) La Hermes ha istituito un sistema di qualificazione dei fornitori e/o prestatori di servizi con una durata superiore a tre anni per cui viene pubblicato e reso sempre disponibile un avviso sul sito Internet istituzionale dove sono indicate, fra l'altro, le finalità del sistema di qualificazione e le modalità per conoscere le norme relative al suo funzionamento.
- 2) Il principio che disciplina il sistema è quello della possibilità per gli imprenditori di essere qualificati in ogni tempo di validità del sistema.
- 3) La Hermes provvede alla valutazione delle candidature, verificando la documentazione presentata. I candidati devono dimostrare il possesso dei requisiti richiesti e trova applicazione l'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
- 4) La Hermes, predispone l'elenco dei fornitori qualificati e quello dei candidati non qualificati. L'avvenuta qualificazione è resa nota ai soggetti qualificati attraverso comunicazione diretta e specifica; la mancata qualificazione deve essere resa nota con le stesse modalità ma deve, altresì, essere indicato il motivo per cui il soggetto candidato non è stato qualificato.

Articolo 11. Accordo Quadro (AQ)

- 1) Nel caso che la Hermes abbia necessità di una pluralità di prestazioni protratte per un tempo determinato oppure abbia necessità di usufruire, per motivi tecnici e/o economici, di prestazioni parziali in relazione ad uno specifico e più ampio programma di esecuzione di lavori, forniture o servizi, essa stipula un accordo quadro, in cui sono fissate le condizioni generali di realizzazione del programma e le modalità di determinazione di successivi rapporti negoziali soprattutto con riferimento ai prezzi ed eventualmente alle quantità.
- 2) I contratti applicativi dell'accordo quadro possono essere stipulati con procedura negoziata senza pubblicazione di bando soltanto se l'accordo è stato aggiudicato a seguito di gara pubblica.

Articolo 12. Sistema Dinamico di Acquisizione (SDA)

- 1) Hermes srl. può ricorrere al SDA esclusivamente nel caso di forniture e servizi tipizzati e standardizzati, di uso corrente, esclusi gli appalti di forniture e servizi da realizzare in base a specifiche tecniche del committente che, per la loro complessità, non possano essere valutate tramite il sistema dinamico di acquisizione.
- 2) La normativa di riferimento è rappresentata dall'art. 55 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

- 3) Il Sistema Dinamico di Acquisizione è un procedimento interamente elettronico ed è aperto per tutto il periodo di efficacia a qualsiasi operatore economico che soddisfi i criteri di selezione
- 4) Per l'aggiudicazione le stazioni appaltanti seguono le norme previste per la procedura ristretta di cui all'art. 61 del D. Lgs. 50/2016

Articolo 13. Dialogo competitivo (DC)

- 1) Quando vi è la necessità di affidare un appalto particolarmente complesso, qualora si ritenga che il ricorso alla procedura aperta o ristretta non permetta l'aggiudicazione dell'appalto, Hermes può avvalersi del dialogo competitivo conformemente all'art. 64 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.
- 2) Gli operatori economici invitati a partecipare al DC, sono selezionati mediante uno dei seguenti sistemi:
 - a) Albo fornitori aziendale;
 - b) Avviso pubblico di selezione per l'istituzione di un DC;
 - c) Gara informale di selezione per l'istituzione di un DC;
 - d) Gara informale tra almeno tre operatori economici qualificati, quando l'importo stimato sia inferiore ad € 100.000,00.

Articolo 14. Affidamento diretto

- 1) Quando l'importo a base d'appalto è inferiore ad € 40.000,00, Hermes si riserva di interpellare direttamente un solo fornitore, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., sempre nel rispetto dei principi di non discriminazione, proporzionalità, parità di trattamento, trasparenza, concorrenza e rotazione. Tale scelta, rapportata all'entità dell'importo da affidare, dovrà essere supportata da adeguata motivazione.

Articolo 15. Spese in economia

- 1) Fatto salvo l'affidamento diretto previsto dal precedente art. 14, per gli acquisiti in economia si può fare riferimento al Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 5 marzo 2019.

Articolo 16. Cauzioni e polizze assicurative

- 1) A garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, le ditte appaltatrici devono prestare idonea garanzia (cauzione definitiva) secondo i termini e le modalità previste dall'art. 103 del D.lgs. n.50/2016; viene, comunque, fatta salva la risarcibilità del maggior danno.

- 2) La cauzione definitiva deve permanere fino alla data indicata nel capitolato speciale di appalto o del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o, nel caso in cui nella singola procedura di gara sia previsto un ulteriore periodo di tempo, fino al termine dello stesso.
- 3) Hermes si riserva la facoltà di richiedere alla ditta appaltatrice di stipulare una polizza assicurativa, con importo di copertura definito in sede di gara, che tenga indenne l'Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve contenere anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori per un massimale di importo non inferiore ad € 500.000,00. La polizza decorre dalla data di consegna delle prestazioni e cessa alla data del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o, comunque, decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione del contratto nel caso in cui nella singola procedura di gara sia previsto un ulteriore periodo di tempo fino al termine dello stesso.
- 4) Per importi a base d'appalto inferiori ad € 40.000,00, la cauzione provvisoria e definitiva, a discrezione di Hermes non viene normalmente richiesta. Per importi superiori, Hermes può eccezionalmente e motivatamente derogare, con facoltà decrescente in proporzione all'importo dell'appalto, all'obbligo di richiedere le cauzioni suddette.

Articolo 17. Commissione Giudicatrice/Seggio di Gara

- 1) Quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione è demandata ad una commissione giudicatrice nominata dall'organo competente ed è composta da un numero dispari di componenti, non superiori a 5, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'appalto, uno dei quali svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante. La Commissione è presieduta, di norma, da un delegato dell'AD.
- 2) I Commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto, né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta e sono selezionati di norma fra i dipendenti esperti. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, nonché in caso in cui ricorrono esigenze oggettive e comprovate, i commissari diversi dal Presidente possono essere scelti, con un criterio di rotazione, in conformità all'art. 77 del D.lgs. 50/2016.
- 3) Al momento dell'accettazione dell'incarico i commissari dichiarano ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione.
- 4) La nomina e la costituzione della commissione giudicatrice deve avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
- 5) Nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e concorrenza, indipendentemente dalla procedura di selezione del contraente prescelta, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 1, quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio del prezzo più basso,

L'apertura delle offerte avverrà in seduta pubblica; analogamente, quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione giudicatrice svolge i propri lavori in seduta pubblica, compresa l'apertura dell'offerta tecnica, ad eccezione della fase di valutazione tecnica delle offerte che avviene, di norma, in seduta riservata. Il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse, qualora attuato, viene in ogni caso espletato in seduta riservata. Tutto il processo viene verbalizzato.

Articolo 18. Aggiudicazione ed efficacia

- 1) Ultimata la procedura di gara il RdP trasmette la documentazione di gara all'AD che, previa verifica dell'aggiudicazione effettuata dalla commissione di gara, provvede all'approvazione del verbale di gara e all'aggiudicazione definitiva entro il termine di 60 giorni.
- 2) L'aggiudicazione è vincolante per il soggetto aggiudicatario mentre il vincolo contrattuale per la Hermes sorge con la stipula del contratto dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace. La presentazione delle offerte non vincola Hermes che si riserva a proprio insindacabile giudizio, di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o se non risponde alle condizioni di capitolato o per cause di forza maggiore o per mutate esigenze aziendali o in autotutela, senza che le ditte concorrenti possano nulla pretendere al riguardo, anche a titolo di eventuale risarcimento danni.
- 3) Hermes entro i termini di legge, comunica d'ufficio, nelle forme indicate nel bando di gara o nella lettera di invito, a tutti i concorrenti, l'esito della procedura di gara.
- 4) L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace solo dopo la positiva verifica del possesso da parte dell'aggiudicatario dei prescritti requisiti.
- 5) Hermes una volta divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, provvede a darne comunicazione nei modi e nei tempi previsti nella documentazione di gara.

Articolo 19. Appalti di fornitura, servizi e lavori sopra soglia

- 1) Gli appalti di lavori, forniture di beni e prestazioni di servizi afferenti l'attività istituzionale della Hermes, di importo superiore alle soglie comunitarie, possono essere affidate mediante procedure aperte, ristrette o negoziate, previo avviso con cui si indice una gara ai sensi del combinato disposto degli art. 60,61,62 del D. Lgs. 163/2006, fatto salvo quanto previsto dall'art. 63, che disciplina le tassative ipotesi in cui può farsi ricorso alla procedura negoziata senza previa indizione di gara.

TITOLO III - STIPULA ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Articolo 20. Stipulazione e forma del contratto

- 1) Il contratto sarà stipulato nei tempi e con le modalità previste dalla normativa di riferimento in vigore. La stipulazione del contratto può avvenire, a scelta della Hermes, mediante lettera/ordine/contratto accettati e sottoscritti dalla ditta affidataria o secondo qualsiasi altro atto idoneo secondo gli usi del commercio, a mezzo di atto in forma pubblica notarile o mediante forma elettronica o mediante scrittura privata.
- 2) Il vincolo contrattuale e gli altri effetti del contratto si producono in capo a Hermes solo con la emissione/stipulazione della lettera/ordine/contratto. Fino a tale momento gli atti del procedimento di selezione del contraente possono essere motivatamente revocati.

Articolo 21. Fase esecutiva del contratto

- 3) L'esecuzione del contratto da parte dell'appaltatore è soggetta alla direzione, controllo e sorveglianza del RdP nella fase esecutiva. L'affidamento a professionisti esterni delle funzioni inerenti la direzione della fase esecutiva del contratto deve essere motivata da accertate carenze in organico delle professionalità richieste o da esigenze gestionali.
- 4) Il Responsabile dell'esecuzione del contratto attesta, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia, la regolare esecuzione della prestazione qualora non venga nominato un organo di collaudo.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22. Controversie

- 1) Per eventuali controversie che dovessero sorgere, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Reggio Calabria.
- 2) Le eventuali controversie riguardanti le procedure di cui al presente Regolamento, sono disciplinate dalle disposizioni contenute nella Parte IV del Codice.

Articolo 23. Entrata in vigore e Modalità Operative

- 1) Il presente Regolamento è applicato alle procedure di selezione dei contraenti il cui bando/avviso/lettera d'invito per la gara sia stato pubblicato o trasmesso da parte dell'AD di Hermes srl successivamente all'approvazione dello stesso Regolamento.
- 2) Eventuali modifiche o revisioni successive al presente Regolamento, eseguite dall'AD saranno vigenti anch'esse dal momento della loro approvazione da parte del CDA.
- 3) L'AD provvede alla definizione delle modalità operative per lo svolgimento delle differenti procedure.

Articolo 24. Sistemi Telematici

- 1) Qualora ve ne siano i presupposti e se adottate, le procedure di scelta del contraente, contemplate nel presente Regolamento, sono espletate anche con sistemi telematici. Per quanto attiene i conferimenti di incarichi esterni si rimanda all'apposito regolamento aziendale.

Articolo 25. Modello Organizzativo Aziendale

- 1) Il Modello Organizzativo Aziendale adottato da Hermes ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs 231/2001, integra il quadro normativo al quale Hermes, i suoi amministratori, il management e i dipendenti sono sottoposti. Esso costituisce, inoltre, uno strumento con cui Hermes nel compimento della propria attività, si impegna a contribuire, conformemente alle leggi ed ai principi di lealtà e correttezza, nell'erogazione dei suoi servizi.
- 2) Attraverso il Modello Organizzativo Aziendale, Hermes dichiara pubblicamente i principi generali e regole comportamentali.
- 3) Chiunque instauri, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, un rapporto con Hermes deve prendere conoscenza e deve accettare pienamente ed incondizionatamente il Modello Organizzativo Aziendale.
- 4) Del Modello Organizzativo Aziendale è data ampia diffusione interna e lo stesso è messo a disposizione di qualunque interlocutore di Hermes mediante pubblicazione sul sito web dell'azienda.